

STATUTO

**AELLE IL PUNTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S. - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA BARBARANO
ROMANO 6

Numero REA: RM - 462797

Codice fiscale: 03868910583

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.22359 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1

Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 112 del 3.7.2017 e successive modifiche, la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "Aelle il Punto Società Cooperativa Sociale E.T.S. - Impresa Sociale" con sede nel Comune di Roma.

La Società Cooperativa, quale Impresa Sociale, sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile e nel Registro delle Imprese competente e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria né succursale, anche altrove, in Italia o all'estero.

Alla presente Cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della Legge n. 381 del 8 novembre 1991, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge n. 142 del 3.04.2001, e s.m.i, relative alla posizione dei Soci

lavoratori;

2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice Civile relative alle società cooperative;

3) - la disciplina vigente in materia di Impresa Sociale, così come introdotta dal D. Lgs. 112 del 3.7.2017 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di compatibilità con le norme dettate in materia di società cooperative;

4) - il Codice del Terzo Settore, così come introdotto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di compatibilità con le norme dettate in materia di società cooperative;

5) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, con le disposizioni del citato D. Lgs. 112 del 3.7.2017, le norme del Codice del Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni sulla s.r.l.

In particolare, la Cooperativa, ai sensi dell'art.1 comma 4 del citato d.lgs. 112/2017, acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale; alla Cooperativa e suoi Consorzi, si applicano le disposizioni del citato d.lgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'art. 17,

comma 1.

Art.2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste al successivo art.25.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art.3

Scopo mutualistico

La Cooperativa Sociale, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 112 del 3.7.2017, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del d.lgs. 112 del 3.7.2017, nei limiti di compatibilità.

La Aelle il Punto Società Cooperativa Sociale E.T.S., nel rispetto dei principi di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nel rispetto della mutualità senza finalità di lucro, ha lo scopo, tramite la gestione in forma associativa, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla cura, alla prevenzione e alla tutela della salute, all'assistenza e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, con

particolare riguardo per quelli in difficoltà, in condizione di fragilità e appartenenti alle categorie svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, il pluralismo, l'onestà, il rispetto dei diritti delle persone, le pari opportunità (generazionali, di genere e delle persone con disabilità), l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, il rispetto dell'ambiente e delle comunità, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche basato sulla correttezza, trasparenza, rispetto della "Cosa Pubblica" e di tutte le normative dello Stato.

Lo scopo mutualistico che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'Articolo 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa attua il proprio scopo sociale anche in collaborazione con Enti Locali, Pubblica Amministrazione e altri organismi, attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi di cui all'Articolo 4.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i Soci cooperatori.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese e imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

In relazione allo spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto la Cooperativa Aelle il Punto, la stessa si propone di favorire iniziative nell'interesse dei Paesi in via di sviluppo nonché la promozione umana e sociale di chiunque si trovi in stato di bisogno ed emarginazione.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione e il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'Articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 Novembre 1991 (e sue successive modificazioni e/o integrazioni, Decreto Legislativo n.112 del 03.07.17 integrato dal Decreto Legislativo n.95 del 20.07.18) che individua nella Sezione A la gestione dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi a tutela e per il benessere della persona.

La Cooperativa può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo

i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Cooperativa potrà svolgere è l'organo amministrativo. La Cooperativa può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari (Soci e non Soci) e dipendenti nel rispetto del disposto legislativo.

Art.4

Oggetto Sociale

Per il raggiungimento delle sopramenzionate finalità la Aelle il Punto intende esercitare attività di interesse generale quali: la gestione di servizi di prevenzione del disagio psichico o sensoriale, di servizi sanitari, sociali e assistenziali, terapeutico-riabilitativi ed educativi rivolti a disabili fisici, psichici, pazienti psichiatrici, persone con problematiche legate all'uso/abuso di sostanze psicoattive come stupefacenti e alcol, o legate a comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo patologico, minori, adolescenti, giovani adulti, immigrati, anziani, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista dalla Legge 381/91 e s.m.i. e ogni altra categoria di persone svantaggiate, di servizi e interventi finalizzati a contrastare la

violenza di genere, orientati alla protezione, al sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli ed ai nuclei monoparentali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa intende:

- promuovere e gestire attività di interesse generale secondo criteri che tengono conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nel rispetto della normativa vigente;
- gestire un sistema articolato di servizi di cura e di assistenza, servizi di qualità che rispondano pienamente, ai bisogni e alle esigenze della persona e della sua famiglia e ne rispettino la dignità personale;
- partecipare a bandi di gara per la fornitura di detti servizi, di Enti Pubblici e/o Privati;
- attuare interventi socio-riabilitativi integrati che favoriscano la comunicazione e lo scambio tra il servizio pubblico e le agenzie del privato sociale, assicurando sinergie di competenze, risorse professionali e sistemi operativi efficaci;
- aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciali aventi scopi e fini similari;
- favorire l'integrazione con il territorio, partecipare e/o promuovere la formazione di luoghi di confronto

- permanente (forum, consulte, convegni) per integrare meglio i propri servizi, per creare scambi di informazioni e opportunità nella logica del lavoro di rete;
- promuovere la cultura della qualità, attuando un sistema di regolazione e controllo qualitativo dei servizi per rendere visibile, misurabile e apprezzabile il valore e l'impatto sociale, la professionalità dell'intera organizzazione;
 - ricercare e applicare metodologie, strumenti, procedure efficaci e innovative verificandone, costantemente, gli esiti nella logica di un miglioramento qualitativo continuo;
 - promuovere il potenziale sociale delle persone, coinvolgere i diversi portatori di interesse del territorio nella conoscenza e condivisione dei servizi alla Persona ed alla Comunità;
 - sviluppare attività di promozione e sostegno e progetti volti all'inclusione sociale dei minori e alla prevenzione del disagio giovanile;
 - sviluppare il principio della sussidiarietà, l'auto-organizzazione dei cittadini, la partecipazione, la diffusione di modelli etici, culturali, sociali per creare una nuova consapevolezza circa le problematiche delle persone fragili.

In particolare, per effetto dell'art. 17 d.lgs. 112/2017, vengono espressamente incluse, nella gestione di servizi socio-sanitari ed

educativi, anche le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del citato d.lgs. 112/2017 e, quindi, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività, pur sempre attinenti alla prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi.

In dettaglio, le attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa sono:

- 1) progettazione, organizzazione e gestione di servizi di assistenza socio-sanitaria, terapeutico-riabilitativi ed educativi per minori, anziani, disabili, immigrati e persone che si trovino, comunque, in condizione di svantaggio;
- 2) progettazione di servizi e gestione di strutture intermedie, strutture residenziali terapeutico-riabilitative, socio-riabilitative e socio-assistenziali, centri diurni, comunità terapeutiche, residenze per la cura e la riabilitazione dei pazienti psichiatrici, progetti personalizzati e percorsi di inclusione sociale;
- 3) progettazione di servizi e gestione di strutture residenziali di accoglienza e semi-residenziali per persone anziane, immigrati, minori e disabili, nonché servizi integrati per residenze protette e R.S.A;
- 4) progettazione e attivazione di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, sostegno, cura e riabilitazione dei pazienti presso le famiglie o in altre strutture di accoglienza e residenza;
- 5) attività di psicoterapia, psicodiagnostica, logoterapia, assistenza infermieristica e medicina specialistica per

il sostegno, la terapia e la riabilitazione di soggetti in condizione di fragilità; tutte tali attività saranno svolte da personale abilitato secondo le vigenti norme in materia;

- 6) progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi finalizzati a contrastare la violenza di genere, orientati alla protezione, al sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul;
- 7) servizi di consulenza, centri clinici di prevenzione psicosociale, sostegno alla popolazione immigrata, attività di mediazione culturale, educazione multi-culturale;
- 8) conduzione di Laboratori Espressivi, Sportivi, Artistico-Creativi e culturali, utilizzati come strumenti di mediazione espressiva rivolti a minori, adolescenti e adulti;
- 9) attività di orientamento, bilancio delle competenze, formazione, tutoraggio e avviamento al lavoro per giovani con problematiche psichiche, sociali e in condizione di fragilità, assistenza nei periodi di avviamento al lavoro, per i soggetti e per le imprese coinvolte, esclusa ogni attività di intermediazione di manodopera e fornitura di lavoro temporaneo;
- 10) tutoraggio e sostegno all'interno di percorsi di formazione, addestramento e inserimento lavorativo di

soggetti portatori di handicap fisico e mentale nonché
giovani in condizioni di fragilità;

- 11) istruzione, educazione, formazione, ai sensi della
Legge n. 53 del 28.03.2003 e s.m.i. e attività culturali
di interesse sociale con finalità educativa;
- 12) attività di animazione culturale nel territorio
cittadino, organizzazione di convegni, seminari, mostre;
- 13) attività di promozione di iniziative per la
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico, in coerenza con gli scopi sociali, e del
patrimonio artistico delle culture marginali e
svantaggiate;
- 14) attività di promozione e ricerca scientifica di
interesse sociale nell'ambito della cura e della
riabilitazione di persone con disagio mentale, con
disabilità fisica, anziani, minori, immigrati e giovani
in condizioni di fragilità;
- 15) attività di ricerca o di programmi di sviluppo
culturale in proprio o in forma consorziata in coerenza
con gli scopi sociali;
- 16) gestione di centri diurni e altre strutture di tipo
aggregativo con finalità educative-ricreative, di
animazione, finalizzate al miglioramento della qualità
della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero,
la cultura e il turismo sociale;
- 17) progettazione, organizzazione e gestione di soggiorni
estivi e attività turistiche di interesse sociale e

culturale, vacanze a carattere ludico e socio-riabilitativo per persone in condizioni di fragilità, minori e adolescenti;

18) progettazione e gestione di attività e servizi per le scuole quali sportelli di ascolto, servizi di consulenza psicologica, a supporto delle varie forme di disagio, psicodiagnostica, attività di formazione per insegnanti, laboratori espressivi e psico-attitudinali, programmi di educazione motoria e logopedia, attività ludiche e scolastiche; tutte tali attività saranno svolte da personale abilitato secondo le vigenti norme in materia;

19) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, del disagio giovanile e al contrasto della povertà educativa;

20) progettazione e gestione di attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali ludoteche, spazi verdi attrezzati al gioco, centri estivi, vacanze in agriturismo, laboratori, corsi, lezioni, visite guidate, attività ricreative, mostre, fiere, cinema, teatro e quante altre attività didattico-ricreative volte alla crescita serena, all'armonioso sviluppo psico-fisico e all'inclusione sociale dei minori e degli adolescenti;

21) progettazione e gestione di attività e servizi per i bambini con disabilità psico-fisica per creare parità nei contesti didattici, ludici e sociali;

- 22) progettazione e gestione di attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche, culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità, solidarietà e rispetto delle diversità tra i bambini di qualsiasi provenienza in situazioni di pre-affidamento;
- 23) attività rivolte alle famiglie, consulenza psicologica, corsi di sostegno per la genitorialità, consulenza su problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, incontri con pedagogisti e psicologi, servizi di mediazione familiare, promozione di incontri e di servizi tra genitori con esigenze affini anche in collaborazione e in convenzione con altre organizzazioni pubbliche e private, tutte tali attività saranno svolte da personale abilitato secondo le vigenti norme in materia;
- 24) servizi specialistici di supporto alle neo-mamme, ai nuclei mamma-bambino e alle donne in difficoltà;
- 25) servizi e attività di supporto per il contrasto all'esclusione e alla povertà educativa nei nuclei monogenitoriali mamma-bambino e nuclei monoparentali;
- 26) interventi mirati alla prevenzione del disagio, sia del singolo che del sistema famiglia, sostegno e supporto a tutela della relazione figlio-genitore per favorire la continuità genitoriale anche a minori che vivono situazioni di disagio generate da separazioni e divorzi;

- 27) servizi per gli anziani finalizzati allo sviluppo e al mantenimento di una buona condizione psico-fisica attraverso attività sociali e culturali;
- 28) servizi alle persone economicamente e socialmente svantaggiate, quali servizi di informazione, accesso agevolato ai servizi pubblici e privati, facilitazione nelle consulenze con personale qualificato;
- 29) progettazione di servizi e gestione di strutture residenziali per minori, attività e servizi per la tutela e la prevenzione del disagio giovanile, dei minori "a rischio" o soggetti a provvedimenti giudiziari;
- 30) organizzazione di conferenze, convegni, corsi di aggiornamento anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, relativamente ai soli settori in cui opera la cooperativa;
- 31) progettazione, organizzazione e gestione di seminari, di attività di formazione e aggiornamento professionale interna ed esterna alla cooperativa;
- 32) consulenza, progettazione e gestione di attività formative presso enti o aziende pubbliche e private;
- 33) partecipazione a bandi di gara comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali al fine di contribuire alla Cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso attività volte a perseguire gli obiettivi di cui all'Articolo n.1 Legge 125/2014 e s.m.i.;

- 34) gestione dei servizi attinenti all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni e co-housing, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 35) attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'Articolo 2 della Legge n. 141 del 18 agosto 2015 e successive modificazioni;
- 36) partecipazione a gare per riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 37) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche riservate a "Utenza Fragile";
- 38) attività e servizi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, educazione ambientale, turismo sociale e agricoltura biologica.

Per la realizzazione di quanto sopra esposto, la Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre in via non prevalente:

- accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in formula non cooperativa e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali;
- collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese, cooperative e non, per consulenze, uso di strumenti di lavoro,

svolgimento di specifiche attività di ricerca e studio, nonché assumere partecipazioni in Società costituite o costituenti con scopi analoghi o affini al proprio, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività e strumentali agli scopi sociali;

- utilizzare la consulenza esterna di esperti nei vari settori, oggetto, di volta in volta, di indagine;

- indire e/o partecipare a gare di appalto e concorsi pubblici e privati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

1) svolgere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;

2) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;

3) partecipare a licitazione e a trattative private, nonché a gare d'appalto;

4) aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei Soci ed agli Enti cui la società aderisce;

6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci

svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;

7) predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere, direttamente o indirettamente, gli scopi sociali;

8) promuovere la costituzione di Cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei Soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una Associazione nazionale di categoria su delibera dell'Organo Amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, Gruppo Cooperativo Europeo, Gruppo Europeo di Interesse Economico.

La Cooperativa infine potrà costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale ai sensi della Legge n. 59/1992 ed eventuali modifiche e integrazioni.

La cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni della legge 142/01 e del D. Lgs. 112 del 3.7.2017 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di compatibilità.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Soci

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci, persone fisiche aventi la capacità di agire e in particolare coloro che hanno maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività.

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/1991;
- c) Soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- d) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. I Soci volontari saranno

iscritti in apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci; si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai Soci lavoratori e comunque la Cooperativa deve assicurare i volontari che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del comma 2, dell'art. 13 d.lgs. 112/2017;

e) Soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, che possono essere ammessi, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, qualora vengano costituiti dalla Cooperativa i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'Articolo 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto;

f) Soci sostenitori; potranno essere ammessi alla Cooperativa in qualità di Soci sostenitori, quanti, persone o enti, pubblici o privati, risultino interessanti agli scopi previsti dal presente Statuto e condividono le finalità della Cooperativa; a tali Soci è riconosciuto il diritto di partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Possono altresì essere Soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere Soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della

Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire Soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa e coloro i quali non condividono i principi e lo scopo mutualistico della Cooperativa o svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare i settori e i mercati economici in cui operano i Soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali, per valutarne la reale incompatibilità.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci.

Ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della Cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Si applica, nei limiti di compatibilità, l'art.13 del d.lgs. 112/2017 e, pertanto, i lavoratori della cooperativa sociale hanno

diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 6

Ammissione e Procedura d'ammissione

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati dal presente statuto secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la cooperativa sociale è costituita.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) versamento dell'eventuale sovrapprezzo o della quota di ingresso come stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

In caso si tratti di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- la ragione sociale, la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'Art. 5, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da siano stati effettuati i versamenti di cui all'Art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata ma in tal caso l'ammissione dovrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli

Amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella Relazione al Bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi Soci. Il Socio non ammesso può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'Assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Art. 7

Obblighi del Socio

I Soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 19;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- al versamento del sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea dei Soci ai sensi del terzo comma dell'Articolo 2528 del Codice Civile;
- alla quota di ingresso come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

I Soci della Cooperativa sono tenuti a:

- a) concorrere alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli Organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- b) partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Art. 8

Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazione dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, gli stessi hanno diritto ad esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se costituito. L'esame può essere svolto attraverso un rappresentante, anche assistito da un professionista di fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

I Soci possono godere di un periodo di aspettativa di massimo 6 (sei) mesi, per motivi personali o lavorativi, durante il quale possono esercitare la propria professionalità presso Enti Pubblici a seguito di formale richiesta al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 10

Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta

giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del Socio receduto con la Cooperativa, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al Socio, ha effetto dalla notazione nel Libro dei Soci.

Art. 11

Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

- a) commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla

legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico; che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, Codice Etico o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Articolo 5 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;

d) arrechi, in qualunque modo, danni d'immagine e materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'Oggetto sociale;

e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto associativo;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi

sociali;

g) si trovi in una situazione di inattività o sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; il Socio inattivo rimane Socio fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio in corso; in caso di dimissione spontanea dal lavoro subentra l'automaticità della decadenza da Socio, essendo venuto a mancare il rapporto mutualistico;

h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) non partecipi alla vita associativa con reiterata assenza, senza giusta causa, dall'Assemblea dei Soci;

j) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Salvo contraria deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, all'esclusione del Socio Lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa e viceversa, in quanto decade il rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo

dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

In caso di dimissione spontanea del socio dal lavoro, subentra l'automaticità della decadenza da Socio, essendo venuto a mancare il rapporto mutualistico.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione limitatamente al Socio ha effetto dalla comunicazione al Socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 13

Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al

capitale - avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Articolo 2545-quinquies del Codice Civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del Bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto Bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'Articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la liquidazione delle quote anzidette, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventa però socio purché provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa e soltanto previa ammissione da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I Soci receduti o esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti Articoli 13 e 14.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione al fondo di riserva legale.

Entro un anno dalla cessazione il Socio risponde verso la

Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

Art. 16

Trattamento dei Soci

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i Soci il principio della parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito Regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro e ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. Il predetto Regolamento redatto dall'Organo Amministrativo è approvato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.112/2017 e come precisato al precedente art.5, i lavoratori della cooperativa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 17

Il Regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Lo stesso Regolamento stabilisce il termine, decorso il quale, il Socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato, il Socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi Soci con pari qualifiche e attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi Soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti con specifiche qualifiche in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nei limiti consentiti dallo Statuto dei Lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

ART. 18

Patrimonio Sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 150,00 (centocinquanta/00).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei Soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, in cui confluiscono i conferimenti dei sovventori, e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nei limiti del valore

delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono mai essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici investimenti progettuali nei limiti ed alle condizioni previste dagli Articoli 2447 e ss. del Codice Civile.

ART. 19

Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 20

Quote Sociali

Le quote detenute dai Soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'Articolo 2530 del Codice Civile e con

le modalità previste nel medesimo articolo.

ART. 21

Bilancio d'Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 112/2017, la Cooperativa, quale Impresa Sociale, deve depositare presso il competente Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate dalle competenti autorità ai sensi di legge e dovrà tener conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, pertanto, provvede alla redazione del Bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al Bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente Statuto.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'Articolo 2364

del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di Relazione sulla Gestione.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio ai fini mutualistici;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio ad aumento gratuito del Capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto

sopra, l'Organo Amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote con le modalità previste all'art. 2529 del Codice Civile;

e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'Assemblea può deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

Ai sensi dell'art.3 del d.lgs. 112/2017, è tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art.6 del d.lgs. 112/2017. Ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 112/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La cooperativa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di

due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d. lgs 112/2017, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2 del predetto decreto, effettuata ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo Statuto o l'Atto Costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai Soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare il numero delle ore nelle quali i soci hanno complessivamente prestato la loro attività lavorativa nella società.

Accertati i ristorni la Cooperativa potrà deliberare in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ART. 22

Organi Sociali

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs 112/2017 coloro che assumono le cariche sociali dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

ART. 23

Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi sempre che sia provato che il Socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, ove nominati.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a

quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o audio video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento l'assemblea dovrà essere interrotta e se del caso

rinviata.

ART. 24

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il Bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il Bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina e alla revoca delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'Organo Amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sull'Atto Costitutivo e sullo Statuto;
- 7) delibera sull'esclusione dei Soci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
- 9) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori, stabilendone gli importi, i termini, modalità, voti spettanti, e quant'altro previsto dalla legge e nei limiti della stessa.

L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno entro i

centoventi giorni, o eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella Relazione Integrativa.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei Soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, con le maggioranze di cui al successivo art.25, delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ed il Bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori, nel modo più semplice possibile, ai Soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 25

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con

diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 26

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di voto palese per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà invece con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 27

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto; ogni Socio delegato non può rappresentare più di cinque Soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel Verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non abbiano diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una Assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai Soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Non hanno diritto di voto i Soci sostenitori.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le regole di cui agli Artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'Assemblea nelle S.r.l.

ART. 28

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Svolge le funzioni di Segretario il Socio designato dal Presidente o nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 29

Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri da tre a undici, favorendo le pari opportunità di genere e generazionali.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs 112/2017 dovrà adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 112/2017, la nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei Soci.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli Amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle

quali sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o anche con altri mezzi (fax, email), in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio-videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci consuntivi e il Bilancio Sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di

sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei Soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea;

m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' di succursale.

ART. 30

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ART. 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Non possono assumere la presidenza dell'organo amministrativo rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 112/2017.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'Articolo 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei Soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i

Soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 32

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Dovranno inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I Sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 c.c come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

ART. 33

Poteri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 112/2017, i Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs 112/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. A tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

In sede di Assemblea ordinaria di Bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

ART. 34

Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 2545-duodecies del Codice Civile, può dichiarare lo scioglimento della società procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

ART. 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai Soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

ART. 36

Clausola Compromissoria

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra Soci, oppure tra Soci e Cooperativa, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di tre

arbitri nominati su istanza della parte più diligente dall'Associazione di categoria ove essa lo preveda o altrimenti dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi degli Articoli 816 e ss. del Codice di Procedura Civile e degli artt.34, 35 e 36 del D.L.gs. n.5/2003. Il lodo è impugnabile ai sensi degli Articoli 827 e ss. del Codice di Procedura Civile.

TITOLO X

ART. 37

Disposizioni generali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

ART. 38

La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'Articoli 111 septies att. trans. del Codice Civile ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'Articoli 2519 del Codice Civile.

ART. 39

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del D. lgs. numero 112/2017 sull'Impresa Sociale, del decreto legislativo numero 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore, delle norme del vigente codice civile, delle leggi speciali sulla

Cooperazione, il tutto secondo le regole e i principi fissati da
dette normative.

Firmato in originale

Antonietta Lo Scalzo

Mario De Angelis Notaio l.s.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo.